



A.P.E.S. s.c.p.a.
Via Enrico Fermi 4 – 56126 PISA
C.F e P.I 01699440507

AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE s.c.p.a
Capitale sociale € 870.000,00 interamente versato
Iscrizione C.C.I.A.A. di Pisa REA n. 147832

Pisa

Affidamento N. 140 del 12/07/2019

Spett.Le

ing. Federico Leoncini
via XXIV Maggio n. 65
56100/Pisa
Partita Iva:
federico.leoncini@ingpec.eu

Oggetto:

CANTIERE PER LA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO PER COMPLESSIVI 39 ALLOGGI IN PISA, LOC. S. ERMETE. DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA TECNICA.

Vista la Determinazione del Dirigente Unico di APES Nr. 42 del 02/07/2019

SMART CIG: N. Z7A292E473 richiesto in data: 12/07/2019

IMPEGNO N. 245 - CAPITOLO: 30-7-1-15

Il Sottoscritto responsabile del procedimento

PREMESSO CHE

-In data 14/02/2018, dopo espletamento di gara di appalto, fu sottoscritto, con l'impresa aggiudicataria Proter srl con sede in Pisa via Corte Sanac n. 57, il contratto di appalto n. 561 avente ad oggetto i lavori di costruzione dell'edificio di complessivi 39 alloggi;

-In data 05/04/18 con atto n. 76 fu affidato l'incarico di direzione operativa dei lavori delle opere strutturali in acciaio all'ing. Riccardo Marrucci dello studio Marrucci&Turchi con sede in Vicopisano (PI), via Amedeo Modigliani 19/D. Incarico successivamente affidato all'ing. Silvia Turchi del medesimo studio;

-Con nota protocollo n. 5 del 02/01/2019 il Direttore dei lavori dell'intervento in oggetto, geom. Walter Costa, trasmetteva al Responsabile Unico del Procedimento, una

relazione tecnica con proposta di approvazione di perizia di variante ai sensi dell'art. 106 c. 2 del D.Lgs 50/16. Nella fattispecie lo stesso Direttore dei Lavori imputava la maggiore spesa sottoposta ad approvazione, per l'importo complessivo di € 200.714,00 , ad un errore progettuale determinato da profili di non cantierabilità del progetto esecutivo delle strutture e da una errata computazione delle quantità di acciaio poste a base di gara e oggetto di formulazione dell'offerta da parte dell'Impresa. Come si legge nella relazione della Direzione Lavori, i profili di non cantierabilità emergevano fin dalle prime riunioni con il direttore operativo delle strutture ing. Marrucci, il quale evidenziò come vi fossero nel progetto esecutivo posto a base di gara, degli evidenti elementi di non eseguibilità dello stesso. Le fattispecie evidenziate dallo studio Marrucci&Turchi, furono analizzate in contraddittorio con lo stesso progettista ing. Sassu. A seguito dei vari incontri occorsi tra progettista e direttore dei lavori delle strutture, in data 04/06/2018 con atto n. 95, fu esteso l'incarico all'ing. Marrucci per riverificare complessivamente il progetto esecutivo ed eliminare quelle criticità che avrebbero portato alla non eseguibilità di alcune lavorazioni sostanziali per la conclusione dell'appalto. La variante, resasi necessaria a causa della non eseguibilità di alcuni nodi strutturali, consisteva nella rimodellazione complessiva del telaio in acciaio e delle fondazioni. Tale variante veniva depositata all'ufficio territoriale del genio civile (progetto n. 46691 protocollo di variante 1 al progetto originario 20180056244 del 13/07/2018) e veniva sottoscritta dal progettista ing. Sassu, il quale aveva seguito e supervisionato le fasi di ri-progettazione dell'opera.

- A seguito della presentazione della variante di cui sopra, l'impresa appaltatrice chiedeva al Direttore dei Lavori geom. Costa un adeguamento del prezzo di contratto indotto dalla maggiore quantità di tonnellate di acciaio da carpenteria e di fondazione, conseguenti alla presentazione della variante, rispetto al computo metrico di gara su cui l'impresa aveva formulato l'offerta e parte integrante del progetto esecutivo redatto dal professionista ing. Sassu;

-A seguito della verifica effettuata dallo studio Marrucci&Turchi, in data 26/10/2018 l'ing. Turchi Silvia, subentrata nell'incarico di direzione dei lavori, presentava alla DDLL una relazione tecnica, scaturita da incontri avuti in contraddittorio con l'impresa appaltatrice. Da detta relazione si desumeva una differenza di quantità di acciaio tra progetto esecutivo posto a base di gara e progetto di variante occorsa per non cantierabilità, di t 33,47 in più, con una maggiore spesa di € 122.348,00, al netto del ribasso d'asta, oltre ad una maggiore quantità di barre in acciaio da carpenteria degli elementi in calcestruzzo armato del piano interrato per un importo di € 32.566,00, al netto del ribasso d'asta. Inoltre, la variante al genio civile riportava una quantità maggiore di saldature a completa penetrazione, resesi necessarie per rendere eseguibile l'opera, per un aumento di costo di € 45.800,00 al netto del ribasso d'asta;

- Dalla relazione dello studio Turchi emergeva che la differenza di tonnellate di acciaio e di barre per una maggiore spesa di € 154.914,00, non era riconducibile alla modifica del progetto di variante (resasi necessaria per sanare la non cantierabilità), bensì ad un ulteriore errore nel progetto esecutivo, ovvero all'errata computazione delle quantità di acciaio poste a base di gara;

-Il Responsabile del Procedimento, con nota protocollo n. 197 del 09/01/2019 approvava in linea tecnica la documentazione inviata dal DDLL in data 02/01/2019 con nota prot. 5, comunicando al Dirigente unico che il maggiore importo di cui alla proposta di perizia, non trovava copertura nel finanziamento regionale di cui alla delibera fondi CER L 560/93 "Contratto di quartiere 3" DDRT 4804/08, né tale importo, data la natura dello stesso (ovvero riconducibile ad un errore progettuale), poteva essere comunque imputato a detto finanziamento e che pertanto, a norma dell'art. 6 lettera l) della linea guida ANAC n. 3 rimandava all'Amministrazione di APES qualsiasi decisione in merito all'approvazione della perizia di variante, poiché la stessa comportava l'esborso di maggiori spese rispetto alle somme previste nel finanziamento e ricomprese nel quadro economico.

-In data 27/12/2018 con determinazione n. 260 il Dirigente Unico rimandava la responsabilità delle maggiori somme di cui alla relazione del DDLL ad un errore progettuale e dava mandato all'ufficio legale di contestare al progettista ing. Sassu tale errore per un importo pari ad € 205.167,00 (a cui va applicato il ribasso d'asta pari al 2,17%);

-Con atto n. 10 dell'11/02/2019 l'allora Amministratore di APES approvava la perizia di variante resasi necessaria per errore progettuale;

-In data 25/03/2019, con nota protocollo n. 1230, il dirigente di APES comunicava al progettista una prima contestazione di errore progettuale alla quale lo stesso professionista rispondeva con missiva assunta al protocollo al n. 2931 del 24/04/2019 nella quale respingeva gli addebiti a lui mossi;

CONSIDERATO

Quanto sopra, il sottoscritto Amministratore di APES, nominato in data 13/05/2019, ritiene opportuno, prima di procedere alla richiesta di risarcimento danni per via giudiziale nei confronti del progettista, redigere un' ulteriore perizia volta a verificare le quantità oggetto di contestazione. A tal fine

VISTO l'art.36 c2 lett. a) del D.Lgs n.50/2016 , ai sensi del quale per lavori servizi o

forniture inferiori a € 40.000 è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento.

Vista la decisione del dirigente unico n. 42 del 26/06/2019 che autorizza l'affidamento descritto in premessa;

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con atto dell'AmministratoreUnico n. 13 del 31/01/2017;

AFFIDA

l'incarico professionale avente ad oggetto le seguenti prestazioni relative al progetto strutturale dell'edificio in oggetto: 1)analisi dei grafici per prendere visione del progetto strutturale nella sua interezza; 2) analisi dei computi metrici relativamente alle sole voci delle opere strutturali; 3) redazione di relazione tecnica con la nuova misurazione delle effettive quantità scaturite dall'analisi degli esecutivi di progetto all'ing. Federico Leoncini con studio in Pisa, via XXIV Maggio n. 65 C.F. LNCFRC74R12G702W P.IVA 01785950500 per l'importo complessivo di € 1.500,00 oltre IVA e quant'altro dovuto per legge.

Importo Affidamento: € 1.500,00. Escluso IVA:

Il presente affidamento sarà valido dal 12/07/2019 al 31/08/2019

OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO

1. L'Aggiudicatario organizzerà l'esecuzione del servizio a sua cura e spese, fornendo manodopera necessaria e organizzazione tecnica.
2. All'avvio del servizio l'Aggiudicatario si obbliga a fornire il nominativo di un referente con i relativi recapiti a cui l'APES può contestare eventuali inadempienze o rivolgere comunicazioni di qualsiasi natura.
3. L'Aggiudicatario risponde pienamente per danni a persone e cose che dovessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali, imputabili direttamente o indirettamente ad essa o a suoi dipendenti.

4. I prezzi risultanti dall'offerta economica rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

I pagamenti avverranno dietro presentazione di fattura dopo aver verificato la regolarità dello svolgimento della prestazione e la regolarità contributiva. A partire dall' 1/1/2019, la fattura dovrà essere emessa in formato elettronico ovvero in formato XML e dovrà obbligatoriamente transitare tramite il Sistema di Interscambio (SDI). Le fatture emesse con modalità diverse si intendono come non emesse, con le conseguenti responsabilità sia in capo al fornitore che al cliente.

L'indirizzo PEC per la ricezione delle fatture elettroniche è il seguente:

fatturericevuteapes@apespisa.it

Le fatture dovranno essere intestate a:

AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE – s.c.p.a. (A.P.E.S. s.c.p.a.)

Via Enrico Fermi 4

56126 – PISA

C.F. e P.IVA 01699440507

Codice destinatario: 0000000

In caso di inadempimento del presente contratto si applicheranno gli artt. 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016.

L'impresa aggiudicataria dell'appalto si impegna al rispetto della L. 136/2010 con particolare riferimento all'art. 3 della stessa, recante :Tracciabilità dei flussi finanziari, impegnandosi a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le ulteriori informazioni previste al comma 7 del sopra citato articolo. Qualora le transazioni derivanti dal presente atto avvengano senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane, il contratto si intende risolto di diritto. La stazione appaltante non autorizzerà i contratti di subappalto che non prevedano espressamente la clausola con la quale i contraenti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. In allegato al presente atto viene trasmesso il modello relativo alla dichiarazione del c/c dedicato e quello relativo alla dichiarazione dell'assenza di conflitti di interesse che dovranno essere compilati, firmati digitalmente e restituiti unitamente al documento di identità del sottoscrittore ed al presente atto anch'esso firmato digitalmente secondo le istruzioni riportate nella e-mail di trasmissione.

La mancanza della firma digitale oppure la trasmissione con modalità diverse dalle istruzioni, comporteranno l'impossibilità di procedere al successivo pagamento. Con l'affidamento del presente servizio, l'Aggiudicatario si impegna al rispetto della normativa di cui al D. Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.
FORO COMPETENTE

Le parti convengono che per qualsiasi controversia adiranno esclusivamente al Foro di Pisa.

Per tutto ciò che non è previsto nel presente contratto, si intendono applicabili le norme di cui al D.Lgs.50/2016, al Codice Civile e del Regolamento Apes degli acquisti.